

CAMERA DEI DEPUTATI

N.176

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (176)

(articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)

Trasmesso alla Presidenza il 27 maggio 2020

SCHEMA DI DPCM PER L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER LE AREE SVANTAGGIATE DI CONFINE
ANNUALITÀ 2018-2021

- VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria";
- VISTO in particolare l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il « Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale », prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;
- VISTO il combinato disposto del comma 1159, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e del comma 969 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che prevede una assegnazione al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per l'anno 2019, di 16.000.000,00 euro per l'anno 2020 e di 20.000.000,00 euro per l'anno 2021, ridotti rispettivamente a 15.641.995,00 euro e 19.496.797,00 euro , a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, che nomina il professor Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale si è proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Francesco Boccia e di Ministro dell'economia e delle finanze dell'on prof. Roberto Gualtieri;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. prof. Francesco Boccia è stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, concernente le deleghe al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, e al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, in materia di Conferenza Stato Città;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, che ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo tra le tre macroaree dei comuni confinanti con le Regioni Autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché gli ambiti di intervento, le procedure di finanziamento, il monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;
- VISTO l'Accordo di Milano, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province Autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010), le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province Autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
- CONSIDERATO , altresì, che la legge del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che hanno assegnato risorse al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», sono successive alla citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e non prevedono, in alcun modo, che, sull'importo stanziato dal legislatore, debba farsi luogo a una riduzione in ragione del meccanismo perequativo disposto dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), come è invece accaduto per le ripartizioni dei finanziamenti disposti con leggi antecedenti alla legge finanziaria 2010;
- RITENUTO , nondimeno, che le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” non possano essere ridotte a causa della preesistente legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto non indirizzate ai comuni confinanti con le Province

Autonome di Trento e Bolzano, in ragione del criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo e della ratio istitutiva del Fondo stesso;

- RITENUTO necessario provvedere, per quanto sopra, ad emanare un nuovo decreto di definizione dei criteri per il riparto del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale";
- RITENUTO che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
- RAVVISATA pertanto, l'opportunità di definire, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;
- RAVVISATA l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;
- ATTESA la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
- VISTA la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722, del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;
- VISTA la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco dei comuni confinanti con le regioni a Statuto speciale;
- VISTA la legge regionale della regione Veneto 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito della quale i comuni di Castellavazzo e Longarone (ambedue confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia), a far data dal 24 febbraio 2014, si sono fusi nel comune di Longarone;
- VISTA la legge regionale della regione Veneto 18 febbraio 2016, n. 6, a seguito della quale i comuni di Pieve d'Alpago (confinante con la regione Friuli-Venezia Giulia), Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, a far data dal 23 febbraio 2016, si sono fusi nel comune di Alpago;
- VISTA la legge 5 dicembre 2017, n. 182, a seguito della quale il comune di Sappada, a far data dal 1 gennaio 2018, è stato distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- VISTA la legge regionale della regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 25, a seguito della quale il comune di Riva Valdobbia (confinante con la regione Valle

d'Aosta), a far data dall'1 gennaio 2019, è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia (già confinante con la regione Valle d'Aosta);

- VISTA la legge regionale della regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, a seguito della quale, a far data dall'1 gennaio 2019, i comuni di Trausella, Vico Canavese (ambedue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa;
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso nei precedenti considerata, l'elenco dei comuni confinanti delle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, al 28 dicembre 2018, risultano quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- RITENUTO di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, attribuendo a questi nuovi comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;
- VISTE la nota del 23 dicembre 2019, prot. DAR 20082, di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze e la risposta del 13 febbraio 2020, prot. 2623, che ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando delle osservazioni cui si è dato seguito nel testo;
- ACCOLTA la richiesta dell'ANCI di modifica del comma 3, dell'articolo 11, espressa nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 marzo 2020 e riportato nel repertorio degli atti n. 22/CU del 12 marzo 2020;
- SENTITE la competente Commissione Parlamentare del Senato che nel corso della seduta del XXXXXX ha espresso il proprio parere e la competente Commissione Parlamentare della Camera che nel corso della seduta del XXXXXX ha espresso il proprio parere;

su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art.1

(Oggetto e definizioni)

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'articolo 35, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale.
3. Per «macroarea» si intende il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma.
4. Per «interventi» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.
5. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art.2

(Destinatari del Fondo)

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. I comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano al finanziamento, a valere sul Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n.191.
3. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante; nell'allegato è anche indicata la macroarea di appartenenza per ciascun comune e l'eventuale fusione, avvenuta tra comuni di confine (in Alpagò e Valchiusa non tutti i comuni della fusione sono di confine).

Art.3

(Criteri per la ripartizione del Fondo)

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con:
 - a) la regione autonoma Valle d'Aosta;

- b) la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
 3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
 4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

Art.4

(Ambiti di intervento)

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti:
 - a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
 - 1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
 - 2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
 - 3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;
 - 4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
 - 5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
 - b) progettazione e realizzazione di servizi:
 - 6) socio-sanitari;
 - 7) di assistenza sociale;
 - 8) scolastici;
 - 9) di trasporto;
 - 10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
 - 11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
 - 12) di telecomunicazione;
 - 13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
 - 14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.

Art. 5

(Limitazioni di finanziamento)

1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei Comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto per i Comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56, sarà conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sarà proporzionalmente definito.

Art. 6

(Progettazione e realizzazione degli interventi)

1. Con il fondo è finanziata sia la progettazione che la realizzazione degli interventi.
2. La erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.

Art. 7

(Domanda di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta.
2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5.
3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.
4. Le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento può disporre che gli interventi siano riferiti a più annualità del Fondo.

Art. 8

(Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento)

- 1 L'ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, nonché al soddisfacimento delle condizioni esposte nel provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, relativo alle modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 7.
- 2 La verifica è svolta da un'apposita Commissione, come indicato nell'articolo 9.

Art. 9

(Commissione per la verifica)

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale Commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza Unificata.
2. La Commissione, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Il supporto alla Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 10

(Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.
2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.

Art. 11

(Procedure di finanziamento)

1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'articolo 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
3. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'articolo 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4.
4. I comuni cui è stata finanziata la progettazione dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto.
6. La progettazione deve essere avviata entro 6 mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.
7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 36 mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.

Art. 12

(Monitoraggio e revoca degli interventi)

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal Comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 1

Comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

Numero	macroarea	Comuni beneficiari	
1	Valle d'Aosta	Alagna Valsesia	Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2		Andorno Micca	
3		Biella	
4		Callabiana	
5		Carema	
6		Ceresole Reale	
7		Graglia	
8		Locana	
9		Noasca	
10		Piedicavallo	
11		Pollone	
12		Quincinetto	
13		Rassa	
14		Ronco Canavese	
15		Sagliano Micca	
16		Settimo Vittone	
17		Sordevolo	
18		Traversella	
19		Valprato Soana	
20		Valchiusa	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
1	Friuli-Venezia Giulia	Alpago	Fusione che ha coinvolto un comune di confine
2		Annone Veneto	
3		Chies d'Alpago	
4		Cinto Caomaggiore	
5		Cordignano	
6		Domegge di Cadore	
7		Fossalta di Portogruaro	
8		Fregona	
9		Gaiarine	
10		Gorgo al Monticano	
11		Gruaro	
12		Longarone	Fusione di due comuni di confine
13		Lorenzago di Cadore	
14		Mansuè	

15	Friuli Venezia Giulia	Meduna di Livenza	
16		Ospitale di Cadore	
17		Perarolo di Cadore	
18		Pieve di Cadore	
19		Portobuffolè	
20		Pramaggiore	
21		San Michele al Tagliamento	
22		Santo Stefano di Cadore	
23		Sarmede	
24		Soverzene	
25		Tambre	
26		Teglio Veneto	
27		Vigo di Cadore	